NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 9

Inquadramento personale ex imposte di consumo

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale e di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1 gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nei livelli funzionali-retributivi settimo, sesto, quarto e secondo, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'art. 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397. Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 e' escluso dall'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi. Il personale di nomina privata che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le sottoelencate qualifiche e' inquadrato nel livello funzionale-retributivo per ciascuna indicato: impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinto livello; capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore a.1., cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settimo livello; direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottavo livello. Il personale di nomina comunale che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, e' collocato nel livello immediatamente superiore a quello nel quale e' inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto verranno effettuate le promozioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nel suddetto livello con le modalita' di cui al presente articolo. Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede comunque ad un

nuovo inquadramento economico nel livello di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-9-inquadramento-personale-ex-imposte-di-consumo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it